



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
V Reparto - Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico




CIRCOLARE N. 216335 \ EDIZIONE 2012

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (AUTOCERTIFICAZIONI)
E DI COPIE AUTENTICHE E AUTENTICAZIONE DI
SOTTOSCRIZIONI.**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
V Reparto - Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico

Comando Generale GdF
Prot. Partenza
0000284/13 - 02/01/2013



Roma



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la circolare n. 216335, edizione 2012, recante "Disposizioni applicative in materia di dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) e di copie autentiche e autenticazione di sottoscrizioni".

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Saverio Capolupo)

INDICE

1. PREMESSA	Pag. 4
2. AUTOCERTIFICAZIONI	Pag. 4
3. MODULISTICA	Pag. 5
4. COPIE AUTENTICHE E AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI	Pag. 5
5. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	Pag. 6
6. CERTIFICAZIONI	Pag. 7
7. RESPONSABILITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI LORO DIPENDENTI – RESPONSABILITÀ DEI DICHIARANTI	Pag. 7
8. MONITORAGGIO	Pag. 9
9. ABROGAZIONI	Pag. 9

INDICE ALLEGATI

- Allegato 1: art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni";
- Allegato 2: art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà";
- Allegato 3: art.45 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Documentazione mediante esibizione";
- Allegato 4: art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze";
- Allegato 5: art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica";
- Allegato 6: art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive";
- Allegato 7: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato 8: modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Allegato 9: art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Norme penali";
- Allegato 10: art.13 "Informativa" del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Allegato 11: art.37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Esenzioni fiscali";
- Allegato 12: art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Copie autentiche";
- Allegato 13: art.19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Modalità alternative all'autenticazione di copie";
- Allegato 14: art.19-*bis* del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva";
- Allegato 15: art.36 "Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme" della L. 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999";
- Allegato 16: art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Autenticazione delle sottoscrizioni";
- Allegato 17: art.39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Domande per la partecipazione a concorsi pubblici";
- Allegato 18: art.43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Accertamenti d'ufficio";
- Allegato 19: art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Modalità dei controlli";

- Allegato **20**: art.44-*bis* del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Acquisizione d'ufficio d'informazioni";
- Allegato **21**: art.40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Certificati";
- Allegato **22**: art.72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli";
- Allegato **23**: "Misure organizzative di cui all'art.72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Allegato **24**: art.73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione";
- Allegato **25**: art.74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Violazione dei doveri d'ufficio";
- Allegato **26**: art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Decadenza dai benefici";
- Allegato **27**: scheda di monitoraggio dei controlli sulle autocertificazioni;
- Allegato **28**: scheda di monitoraggio dei controlli sulle certificazioni.

1. Premessa.

La presente circolare individua gli adempimenti da osservare sia in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Corpo, sia in caso di certificazioni e relativi controlli nel caso il Corpo sia ente certificante.

Vengono, in tale contesto, individuati i principi e le regole cui i Comandi dovranno attenersi al fine di porre in essere i previsti controlli in materia (e le loro modalità di effettuazione), nonché la modulistica di base per l'attuazione delle disposizioni sancite dalla specifica normativa di settore, compendiate nel Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito T.U.)

2. Autocertificazioni.

L'autocertificazione è una dichiarazione contenente le stesse informazioni riportate nei corrispondenti certificati o atti notori che il cittadino sottoscrive nel suo interesse e utilizza nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali dichiarazioni sostituiscono pienamente i corrispondenti certificati ed atti notori.

Per autocertificazione, quindi, si intende:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dichiarazione sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti elencati nell'art. 46 T.U. (all. 1);
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 T.U. (all. 2). Dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato in sostituzione degli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso. Tale dichiarazione, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Per attestare i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) è sufficiente presentare un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Nei casi in cui l'amministrazione debba acquisire tali informazioni, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. E' ammessa la possibilità di presentare un documento non in corso di validità purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio - art. 45 T.U. (all. 3).

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e via telematica - art. 38 T.U. (all. 4). Qualora le stesse siano inviate per via telematica dovranno essere rispettate le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (all. 5).

3. Modulistica.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 T.U. (all. 6), predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (dichiarazione sostitutiva di certificazione in all. 7, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in all. 8) che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Tali moduli sono reperibili sul sito Internet istituzionale www.gdf.gov.it e sul sito intranet dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, nell'apposita sezione "Autocertificazione".

In caso di non utilizzo della modulistica, che già contiene il riferimento alle norme, all'interessato dovrà essere specificato che le dichiarazioni non conformi ai predetti moduli dovranno, comunque, prevedere:

- a. il richiamo all'art. 76 T.U. (all. 9), per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci;
- b. l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (all. 10) in materia di protezione dei dati personali.

Le dichiarazioni sostitutive, di cui ai citati artt. 46 e 47 (cit. all. 1 e 2), sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 T.U. (all. 11) ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 comma 1, citato all. 6).

4. Copie autentiche e autenticazione di sottoscrizioni.

L'autenticazione di copie di atti e documenti, disciplinata dall'articolo 18 T.U. (all. 12), può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Tali copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito. In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio, la copia di titoli di servizio, la copia di documenti fiscali che debbano essere obbligatoriamente conservati dai privati, siano conformi all'originale (art. 19 - all. 13). Tale dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa, ad eccezione delle copie di pubblicazioni (art. 19-bis - all. 14).

Si precisa che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (all. 15), nei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, l'obbligo può essere validamente adempiuto esibendo la copia del documento autenticata dal pubblico ufficiale depositario dell'originale. In questo caso, pertanto, non opera la previsione di cui all'articolo 19 del citato Testo Unico.

Ai sensi dell'articolo 21 T.U. (all. 16):

- a. l'autenticità delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3, T.U. (citato all. 4);
- b. nel caso di presentazione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata alla riscossione di benefici economici da parte di terzi, l'autenticazione va effettuata con le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 21.

L'articolo 39 T.U. (all. 17), infine, dispone espressamente che la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo presso amministrazioni pubbliche, nonché per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non è soggetta ad autenticazione. In questi casi, pertanto, le istanze sono del tutto sottratte alla disciplina dell'autenticazione prevista dagli articoli 21 (cit. all. 16) e 38 (cit. all. 4) T.U.

5. Controlli sulle autocertificazioni e modalità di esecuzione.

I responsabili dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali l'istante intende produrre un'autocertificazione, hanno l'obbligo di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive - art. 71 T.U. (all. 18). Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 43 T.U. (all. 19) consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Inoltre, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71 T.U. (cit. all. 18), dalle Pubbliche Amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore – art. 44-bis T.U. (all. 20).

In particolare verranno eseguiti:

- a. Controlli a campione. L'effettuazione di tali controlli deve attenersi ai seguenti criteri-guida:
 - (1) tempestività: i controlli a campione devono essere attivati immediatamente, subito dopo la ricezione delle dichiarazioni;
 - (2) intrinseca pericolosità amministrativa: devono essere considerati gli effetti della dichiarazione sostitutiva in connessione all'entità del beneficio, ovvero la rilevanza del vantaggio economico o giuridico che ne deriva al soggetto che autocertifica;
 - (3) utilizzo della dichiarazione sostitutiva nei settori a maggior rischio di frode;
 - (4) conoscenza, da parte del Comando che riceve la dichiarazione, di pendenze e/o precedenti penali e/o amministrativi a carico del soggetto che autocertifica;
 - (5) mancanza di precedenti verifiche su dati che lo stesso soggetto abbia già "autocertificato".
- b. Controlli a tappeto. Tali controlli si rendono necessari nelle ipotesi di autocertificazione relativa a soggetti che hanno:
 - (1) avuto accesso a benefici, a seguito di graduatoria di concorso o a seguito di gara;
 - (2) stipulato contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

- c. Controlli straordinari. Questi ultimi sono necessari in relazione a tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 T.U. (cit. all. 1 e 2).

6. Certificazioni.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 – art. 40 T.U. (all. 21).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»* – Art. 40 T.U. (cit. all. 21).

Il divieto di depositare presso un' Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica Amministrazione si applica solo nello Stato italiano. Ciò comporta che, qualora venga chiesto il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'altra Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'articolo in parola non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica Amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura *«Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»*.

7. Responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro dipendenti – responsabilità dei dichiaranti.

Ai sensi dell'art. 72, comma 1, T.U. (all. 22), al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, gli Uffici Personale e Affari Generali - Sezione Affari Generali, Relazioni con il Pubblico, Protezione Sociale e Segreteria Permanente Cobar dei Comandi Regionali o equiparati (cosiddetti URP periferici) saranno responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni precedenti.

A tal fine, nel caso in cui il Corpo sia "Amministrazione certificante", ai sensi dell'art. 72, comma 2, T.U. (cit. all. 22), sono state individuate le seguenti misure organizzative per una efficace e tempestiva esecuzione dei controlli richiesti.

In particolare, nell'inoltrare la richiesta di controllo si potrà verificare che l'Amministrazione precedente:

- a. individui il Comando competente ad eseguire il controllo;
- b. non conosca il Comando competente;
- c. invii erroneamente la richiesta ad un Comando non competente.

Nel caso di cui al punto b., l'Amministrazione procedente potrà rivolgersi ad un URP periferico, che provvederà ad indicare il Comando competente ad eseguire il controllo.

Nel caso di cui al punto c., il Comando che ha ricevuto la richiesta la inoltrerà direttamente all'URP periferico competente, che la invierà al Comando demandato ad eseguire il controllo, notiziando, per conoscenza, l'Amministrazione procedente.

Nel caso di cui al punto a., il Comando competente dovrà comunque notiziare l'URP periferico sulla richiesta di controllo pervenuta, informando l'Ente procedente che, qualora si rendessero necessari ulteriori richieste, le stesse dovranno essere indirizzate direttamente all'URP periferico competente, così come reso noto attraverso la pubblicazione sul sito Internet www.gdf.gov.it di un apposito prospetto (all. 23) recante le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per l'effettuazione dei controlli medesimi.

L'URP periferico, o il Comando non competente, provvederanno tempestivamente al successivo inoltro della richiesta di controllo.

L'esito del riscontro non dovrà, in ogni caso, superare i termini individuati dallo stesso art. 72, comma 3, T.U. (trenta giorni), che decorreranno da quando la richiesta arriverà formalmente al primo Comando che ha ricevuto l'istanza.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono, si rimanda a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, T.U. (cit. all. 18).

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi - art. 73 T.U. (all. 24). Costituiscono, invece, ai sensi degli articoli 72 T.U. (citato all. 22) e 74 T.U. (all. 25), violazione dei doveri d'ufficio (prevista e punita ai sensi dell'art. 328 C.P.):

- d. la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni;
- e. la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive;
- f. la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- g. il rifiuto ad accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- h. il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2 (cit. all. 21).

Oltre le sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. (cit. all. 9), se in sede di controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 T.U. (all. 26). Tuttavia, se le dichiarazioni sostitutive presentano delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità, il responsabile competente a ricevere la documentazione informa l'interessato di tali irregolarità. In mancanza di regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento

per il quale è stata resa la dichiarazione non ha seguito (citato art. 71, comma 3, T.U. - all. 18).

8. Monitoraggio

Le attività di controllo sulle autocertificazioni di cui al punto 5. e sulle certificazioni di cui al punto 7., sono oggetto di un costante monitoraggio.

A tal fine, entro il 20 dicembre di ogni anno, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico del Comando Generale una scheda di monitoraggio debitamente compilata per quanto riguarda le menzionate attività di controllo (all. 27 e all. 28), con le seguenti modalità:

- a. direttamente per quanto concerne:
 - l'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - i Comandi Interregionali;
 - il Comando dei Reparti Speciali;
 - il Comando Aeronavale Centrale;
 - i Comandi Regionali o equiparati (attraverso i dipendenti Uffici Personale e Affari Generali - Sezione Affari Generali, Relazioni con il Pubblico, Protezione Sociale e Segreteria Permanente Cobar);
- b. tramite gerarchico, per mezzo degli Uffici Personale e Affari Generali - Sezione Affari Generali, Relazioni con il Pubblico, Protezione Sociale e Segreteria Permanente Cobar, per quanto concerne i Comandi che dipendono dai Comandi Regionali o equiparati.

In tale ultimo caso, gli URP periferici provvederanno ad elaborare le informazioni acquisite, comunicandone gli esiti, unitamente a quelle del Comando di appartenenza, in forma aggregata ed evidenziando gli eventuali punti di criticità.

9. Abrogazioni

Sono abrogate le circolari:

- a. del VI Reparto - Ufficio Legislazione n. 298991/021/118/1[^] del 2 settembre 1998;
- b. dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico n. 364389 del 13 dicembre 1999;
- c. dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico n. 354599 del 24 novembre 2000;
- d. dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico n. 48432 del 10 febbraio 2003.